

COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 DEL 17/03/2016



OGGETTO: PROPOSTA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ANNO 2016 DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42 CO. 2 D.LGVO 267/2000

Il giorno **17/03/2016** alle ore **17:00** presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, **DANIELE DEL BEN**, assistito dal Segretario Comunale **DOTT.SSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

**DEL BEN DANIELE
ORENI MONICA
CRESPI ALESSANDRO
LIBERALI MARIO**

Assenti

VENGHI CLAUDIO

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, con il quale è stato differito Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, da parte degli enti locali, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, ulteriormente differito al 30 aprile 2016 con successivo decreto del 1° marzo 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 29/07/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale sono stati approvati i singoli regolamenti IMU, TASI e TARI, di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), al fine di evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei

confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti e, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

CONSIDERATO che la disciplina della IUC è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi, che ne hanno mutato alcuni elementi significativi di cui è necessario tener conto e, per i quali si ritiene di dover procedere ad una revisione/aggiornamento dei vigenti regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) sopra indicati;

RICHIAMATO, a questo proposito, l'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 convertito con L.214/2011, e successive modificazioni, in base al quale, a decorrere dal 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dall' art.1 Legge di stabilità n.216 (Legge 28/12/2015 n.208 -pubblicata sulla G.U. n.302 del 30/12/2016 S.O. n.70), in particolare:

- è stata eliminata la possibilità per le Amministrazioni Comunali di equiparare l'immobile concesso in comodato gratuito, esclusi quelli classificati nelle categorie catastali AA/1,A/8, e A/9, tra parenti di primo grado (genitori-figli) dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzavano come abitazione principale, nei limiti previsti dalla legge: l'immobile in comodato **non è** più assimilabile ad abitazione principale come poteva avvenire negli anni precedenti **ma diventa a tutti gli effetti un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%**, (alle condizioni specificate dalla normativa stessa) (comma 10);
- esenzione dall'Imu per i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;per i terreni non coltivati, che non siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51 L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135 (comma 13);
- esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (comma 15);
- speciale disciplina per i fabbricati c.d. "imbullonati" (comma 21);
- eliminazione della TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è adibito ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8, e A/9; in quest'ultimo caso il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015; nel caso di mancata determinazione della suddetta percentuale la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo;

- blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) (comma 26);

DATO ATTO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 208 del 28/11/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta nel 2013 con l'art. 5 d.l. 31/08/2013 n.102, convertito in L. n.124 del 28/10/2013 N. 124, puntualizzando al comma 27 che i Comuni possono continuare ad utilizzare, anche per il 2016 e 2017, i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori al 50% rispetto alle soglie minime e massime indicate dal c.d. "metodo normalizzato";

RILEVATA, pertanto, la necessità di adeguare i regolamenti di cui trattasi, costituenti l'Imposta Unica Comunale, alle sopra citate modifiche normative, al fine di migliorarne il coordinamento alle norme statali in materia e di agevolare una maggiore semplificazione dei procedimenti amministrativi a favore dei contribuenti;

RITENUTO che l'approvazione di tali regolamenti possa intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale competente, che riassume i diversi tributi sotto l'identificativo dell'imposta unica comunale (IUC);

VISTO lo schema di Regolamento di disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale anno 2016, composto dai singoli regolamenti IMU, TASI e TARI, da sottoporre all'approvazione Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgvo n.267/2000;

RICHIAMATI l'art.9 " Competenze del Consiglio Comunale" dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 74 del 16/12/19999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.47 del 18/12/2010;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 37 del 15/04/2014 è stato nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale - IUC ;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto del contribuente";

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

VISTO il D.Lgvo n.267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei competenti Responsabili dei Servizi Amministrativi e Finanziari;

Con voti unanimi, legalmente espressi,


PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono Integralmente riportate e trascritte, il Regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*" composto dai singoli regolamenti afferenti le tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la presente deliberazione, viene adottata in quanto atto propedeutico al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018 e che, ai sensi e per gli effetti dell'art.42, comma 2 lettera f) del D.Lgvo n.267/2000 sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Successivamente, stante l'urgenza di dar seguito al suddetto atto,

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 D.Lgs.n.267/2000.



COMUNE DI ROSATE
(Provincia di Milano)

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

PROPOSTA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016

Approvato con
Deliberazione di
Giunta Comunale
n. 28 del 17/03/2016

INDICE

| | | |
|------------------|---|----------------|
| <i>Art. 1 -</i> | OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 2 -</i> | PRESUPPOSTO IMPOSITIVO | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 3 -</i> | DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI | <i>Pag. 5</i> |
| <i>Art. 4 -</i> | SOGGETTI ATTIVI | <i>Pag. 6</i> |
| <i>Art. 5 -</i> | SOGGETTI PASSIVI | <i>Pag. 6</i> |
| <i>Art. 6 -</i> | BASE IMPONIBILE | <i>Pag. 7</i> |
| <i>Art. 7 -</i> | DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA | <i>Pag. 9</i> |
| <i>Art. 8 -</i> | DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE | <i>Pag. 9</i> |
| <i>Art. 9 -</i> | ESTENSIONE DELL'ABITAZIONE PREVISTA PER LE 'ABITAZIONI PRINCIPALI | <i>Pag. 10</i> |
| <i>Art. 10 -</i> | IMMOBILI MERCE | <i>Pag. 11</i> |
| <i>Art. 11 -</i> | IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | <i>Pag. 11</i> |
| <i>Art. 12 -</i> | ESENZIONI | <i>Pag. 11</i> |
| <i>Art. 13 -</i> | RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI D'INTERESSE STORICO – ARTISTICO INAGIBILI O INABITABILI | <i>Pag. 12</i> |
| <i>Art. 14 -</i> | RIDUZIONE DI IMPOSTA PER LE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO | <i>Pag. 13</i> |
| <i>Art. 15 -</i> | VERSAMENTI | <i>Pag. 14</i> |
| <i>Art. 16 -</i> | VERSAMENTI ESEGUITI PRESSO GLI ALTRI COMUNI | <i>Pag. 14</i> |
| <i>Art. 17 -</i> | DICHIARAZIONE | <i>Pag. 15</i> |
| <i>Art. 18 -</i> | FUNZIONARIO RESPONSABILE | <i>Pag. 16</i> |
| <i>Art. 19 -</i> | ACCERTAMENTI | <i>Pag. 16</i> |
| <i>Art. 20 -</i> | DILAZIONE DEI VERSAMENTI | <i>Pag. 17</i> |
| <i>Art. 21 -</i> | RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DELI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE | <i>Pag. 17</i> |
| <i>Art. 22 -</i> | RIMBORSI | <i>Pag. 17</i> |
| <i>Art. 23 -</i> | RIMBORSI PER ATTRIBUZIONI DI RENDITE CATASTALI DEFINITIVE | <i>Pag. 18</i> |
| <i>Art. 24 -</i> | MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI | <i>Pag. 18</i> |
| <i>Art. 25 -</i> | RINVIO DINAMICO | <i>Pag. 18</i> |
| <i>Art. 26 -</i> | NORME ABROGATE | <i>Pag. 18</i> |
| <i>Art. 27 -</i> | EFFICACIA DEL REGOLAMENTO | <i>Pag. 19</i> |

Articolo 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, disciplina l'applicazione nel Comune di Rosate dell'Imposta Municipale Propria, (in breve IMU), istituita dal D.Lgvo n.23/2011 ed anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dall'articolo 13 del D. L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché dall'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e ss.mm. e ii;
 - dall' art.1, comma 380 della Legge 228 del 24/12/2012;
 - dal D.L. n.35 del 8/04/2013 convertito con modificazioni dalla L. n.64 del 6/6/2013;
 - dal D.L. n.54 del 21/05/2013 convertito con modificazioni, dalla L. n.85 del 18/07/2013,
 - dal D.L. n.133 del 30/11/2013 convertito con modificazioni dalla L. n.5 del 29/01/2014;
 - dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013, nonché dall'art. 1 cc. 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 53, 54 della L n. 208/2015;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo;
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono, altresì, norme di riferimento la legge 27/07/2012 n.212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
4. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Rosate assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992, ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. L'imposta municipale propria, inoltre, non si applica altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - alle case coniugali ed alle relative pertinenze, come definite ai fini Imu, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove quest'ultimo vi abbia eletto la propria residenza e le utilizzi quale propria dimora abituale. L'assegnatario costituisce, pertanto, soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - agli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concessi in locazione, da personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto;
 - L'imposta non è allo stesso modo dovuta per i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, regolarmente classificati come tali a livello catastale, e per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
 - L'IMU non è altresì dovuta in relazione ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche ove non ricadenti in zone montane o di collina.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
 5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
 6. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è, comunque, tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.
 7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

a) per **"abitazione principale"** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9;

b) per **"pertinenze dell'abitazione principale"** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito come cantine e soffitte) C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, posti auto scoperti) e C7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per **"fabbricato"** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunemente utilizzato;

d) per **"area fabbricabile"** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Si precisa che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) D. Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore¹ possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'Imposta Municipale Propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso.

L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

Ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

¹ In base alla L. R. 12/2005 sostituito Piano di Governo del Territorio.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/2000.

e) per **“terreno agricolo”**: art.2, 1 co. lett.c) D.Lgs. n.507/1992 *“...per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse indicate nell'art.2135 del codice civile”*;

f) ai fini Imu, sono definiti **fabbricati strumentali all'attività agricola**, quegli immobili individuati dall'art.9 comma 3 bis, L.133/1994 come modificato dall'art.42 *bis* L.222/2007. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

Costituiscono **immobili rurali strumentali** i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

Articolo 4

SOGGETTI ATTIVI

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Rosate relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett.f) L.228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, ovvero sulla base della diversa aliquota prevista da norma di legge.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota di imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Articolo 5

SOGGETTI PASSIVI

1. In base a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1 D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario finanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data di trasferimento degli immobili. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro novanta giorni dalla loro nomina;
- f) per gli immobili in multiproprietà o proprietà turnaria, il soggetto obbligato al versamento dell'imposta è l'amministratore del condominio o della comunione, con successivo addebito ai singoli titolari delle somme dovute da ciascuno di essi sulla base del riparto effettuato dallo stesso amministratore.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48 L. 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo *doc.fa* ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, é

effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

2. **Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 comma 3 del D. Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura doc.f.a, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. **Per le aree fabbricabili:** fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dall'art. 5 comma 5 D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, l'Amministrazione Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Per *i terreni agricoli*, nonché per quelli non coltivati, che non siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51 L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni d'imposta vigenti nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
2. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazione dell'organo competente, come individuato dall'art.13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.
3. Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione o, comunque entro le date previste dalle norme vigenti.
4. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
5. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito in L. 214/2011, a partire dal 2013, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1 comma 3 D.Lgs 28/09/1998 n.360 e ss.mm. e ii.. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 8

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, così come all'imposta dovuta per gli immobili di edilizia residenziale pubblica diversi dagli alloggi sociali regolarmente assegnati, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ugual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica, indipendentemente dalla quota di possesso.
4. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per almeno 15 giorni.
5. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
6. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
7. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
8. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.
9. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Articolo 9

ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:

- a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o in comodato d'uso;
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

Articolo 10

IMMOBILI MERCE

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Articolo 11

IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che non rientrino tra gli alloggi sociali, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione principale nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo gli istituti di cui al precedente comma, dovranno presentare apposita dichiarazione indicando i riferimenti catastali degli immobili regolarmente assegnati.

Articolo 12

ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati nell'art.9 comma 8 del D.lgs n.23/2011, come di seguito richiamati:
 - a) Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, alla regioni, dalla province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra questi enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R.601/1973;
 - d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;

- e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15,e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con Legge 27/05/1929 n.810;
 - f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività Assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
2. Ai sensi dell'art.91bis D.L.1/2013, convertito in L.27/2012, dal 1°/01/2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale.

Articolo 13

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI D'INTERESSE STORICO-ARTISTICO INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% :
 - a) per gli immobili di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42,
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario dell'immobile, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rispetto a quanto previsto nel periodo precedente, successivamente da verificare da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
3. L'inagibilità o l'inabitabilità dell'immobile deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma che necessita di interventi di restauro e risanamento conservativo e o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della Legge n. 457/78 e DPR n. 380/2001.
Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali esterni, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;

4. Non costituisce per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognature,...).
5. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili con provvedimento dell'autorità comunale, o di altra pubblica autorità titolata, dovrà essere allegato il relativo provvedimento e non è necessario produrre alcuna altra perizia.
6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune. Nel caso di più proprietari l'autocertificazione e/o la richiesta all'Ufficio Tecnico deve essere presentata da parte di tutti i comproprietari.
7. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 14

RIDUZIONE DI IMPOSTA PER LE UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO

1. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. Il possesso da parte del comodante di altri immobili diversi da quelli ad uso abitativo non incide sull'applicabilità dell'agevolazione dettata dal presente articolo, che si estende anche agli immobili posseduti in quota da parte del comodante.
3. Ai fini impositivi, l'unità immobiliare ad uso abitativo viene considerata come un altro fabbricato ed è assoggettato ad IMU sulla base della specifica aliquota definita dal Comune.
4. La riduzione del 50 per cento della base imponibile si estende anche alle pertinenze dell'immobile concesso in comodato, che dovranno in ogni caso essere identificate sulla base dei medesimi presupposti dettati ai fini IMU per l'abitazione principale, ove le stesse siano effettivamente utilizzate dal comodatario.
5. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'agevolazione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

6. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Articolo 15

VERSAMENTI

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate, nei termini previsti per legge.
3. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessiva annuale, effettuati gli arrotondamenti di cui al comma 4, risulti inferiore a € 9,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
6. Ogni soggetto passivo è tenuto al pagamento dell'imposta in base alla propria quota di possesso.
7. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso deve essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto solo per i mesi di esistenza in vita dello stesso; per i restanti mesi devono effettuare il versamento gli eredi.

Articolo 16

VERSAMENTI ESEGUITI PRESSO GLI ALTRI COMUNI

1. Si considerano, regolarmente eseguiti e, pertanto, non sanzionabili:
 - a) I versamenti tempestivamente eseguiti a Comuni non competenti, purché accreditati al Comune di Rosate prima che la violazione venga contestata;
 - b) I versamenti effettuati correttamente ma erroneamente accreditati ad altro Comune;
2. Analoga procedura sarà adottata da questa Amministrazione nell'ipotesi di versamenti erroneamente eseguiti presso la medesima;

3. Le norme del presente articolo devono considerarsi applicabili anche ai versamenti relativi a periodi di imposta pregressi.

Articolo 17

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'articolo 9, comma 6, del D. L. 23/2011.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato Decreto sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, num. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.
6. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.
7. Rimane, tuttavia, dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
8. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'art D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini Imu, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.

Articolo 18
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Articolo 19
ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

7. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 23/2011 si prevede anche per l'IMU l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997.

Articolo 20

DILAZIONE DEI VERSAMENTI

1. Le somme dovute a seguito dell'attività di controllo a titolo di maggiore imposta dovuta, sanzioni ed interessi, potranno, a seguito di richiesta formale del contribuente, essere dilazionate.
2. Le modalità della dilazione-rateizzazione sono rinviate al vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali.

Articolo 21

RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria può essere effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

Articolo 22

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 9,00= per anno solare.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Le somme da rimborsare da parte del Comune possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso e previa comunicazione scritta di accettazione da parte dell'Ufficio tributi, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di Imposta municipale propria o di TASI, mediante riduzione degli importi dovuti a tale titolo nei versamenti successivi al momento di verifica dell'istanza di rimborso.

Articolo 23

RIMBORSI PER ATTRIBUZIONI DI RENDITE CATASTALI DEFINITIVE

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'imposta municipale propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal Regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi e nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.

Articolo 24

MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio, ai sensi dell'articolo 1, commi 335-336-337 L. 311/2004 e dell'articolo 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'articolo 14, comma 3 D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 25

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Articolo 26

NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 27

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2016**, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.



COMUNE DI ROSATE

(Provincia di Milano)

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

PROPOSTA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016

Approvato con
Deliberazione di
Giunta Comunale
n. 28 del 17/03/2016

INDICE

| | | |
|-----------|--|---------|
| Art. 1 - | OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO | Pag. 3 |
| Art. 2 - | ISTITUZIONE DELLA TASI | Pag. 3 |
| Art. 3 - | PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI | Pag. 3 |
| Art. 4 - | BASE IMPONIBILE | Pag. 4 |
| Art. 5 - | SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO | Pag. 4 |
| Art. 6 - | SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO | Pag. 5 |
| Art. 7 - | ALIQUOTE DELLA TASI | Pag. 5 |
| Art. 8 - | DECORRENZA DELLA TASI | Pag. 6 |
| Art. 9 - | INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE | Pag. 6 |
| Art. 10 - | ESENZIONI | Pag. 7 |
| Art. 11 - | RIDUZIONI | Pag. 7 |
| Art. 12 - | DICHIARAZIONE | Pag. 8 |
| Art. 13 - | RISCOSSIONE DELLA TASI | Pag. 9 |
| Art. 14 - | MODALITA' DI VERSAMENTO | Pag. 10 |
| Art. 15 - | VERSAMENTI ESEGUITI PRESSO ALTRI COMUNI | Pag. 10 |
| Art. 16 - | FUNZIONARIO RESPONSABILE | Pag. 10 |
| Art. 17 - | ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO E RIMBORSI | Pag. 11 |
| Art. 18 - | RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE | Pag. 11 |
| Art. 19 - | RINVIO DINAMICO | Pag. 11 |
| Art. 20 - | EFFICACIA DEL REGOLAMENTO | Pag. 11 |

Articolo 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Rosate, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013 e ss.mm. e ii., una delle tre componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono, altresì, norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006 e la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2

ISTITUZIONE DELLA TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Dal 2016 la TASI non è dovuta, per la quota relativa al detentore, in relazione alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per il periodo in cui l'utilizzatore ed il suo nucleo familiare abbiano avuto la residenza e la dimora abituale nello stesso immobile
2. L'esenzione prevista per l'abitazione principale si applica anche a tutte le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, a fronte di apposita disposizione normativa o del Regolamento comunale IMU.

3. L'esenzione dalla TASI si estende anche agli immobili pertinenziali all'abitazione principale, da individuarsi con le medesime modalità previste ai fini dell'applicazione dell'IMU.
4. La TASI non si applica ai terreni edificabili, nel momento in cui siano destinati allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale direttamente da parte del possessore, operando in tale ipotesi la finzione di non edificabilità del terreno prevista ai fini IMU.
5. La TASI non si applica in ogni caso ai terreni, anche nel momento in cui non siano destinati allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale, ovvero risultino destinati ad utilizzo personale da parte del possessore o anche incolti.
6. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.
7. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Articolo 4

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune sul cui territorio, insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 6

SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, l'imposta dovuta potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della delibera di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale da parte del Comune relativo all'anno 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7

ALIQUOTE DELLA TASI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma

- 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
3. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3- bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
 4. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
 5. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione dell'organo competente, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446 del 199, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Articolo 8

DECORRENZA DELLA TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Articolo 9

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle

aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

Articolo 10 ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento della TASI, oltre tutti agli immobili individuati al precedente art.3,tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs. n.23/2011 di seguito elencati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
 - I rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio, i bivacchi,
 - Non è soggetto alla TASI, per la quota dovuta dall'occupante, l'imprenditore agricolo professionale o il coltivatore diretto che conduca un terreno edificabile di proprietà di terzi per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale.

Articolo 11 RIDUZIONI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Ai fini della riduzione della base imponibile, è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non costituisce, per sé solo, motivo di

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Articolo 17

ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO E RIMBORSI

1. Per le attività di accertamento, controlli e rimborsi, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale sull'Imu e nel Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 18

RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principî di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

Articolo 19

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata

Articolo 20

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2016**, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2015, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.



Comune di Rosate
(Provincia di Milano)

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

PROPOSTA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016

Approvato con
Deliberazione di
Giunta Comunale
n. 28 del 17/03/2016

INDICE

| | | |
|------------------|--|----------------|
| <i>Art. 1 -</i> | <i>Oggetto e finalità del Regolamento</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 2 -</i> | <i>Istituzione della TARI</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 3 -</i> | <i>Servizio di gestione dei rifiuti</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 4 -</i> | <i>Presupposto oggettivo della TARI</i> | <i>Pag. 4</i> |
| <i>Art. 5 -</i> | <i>Soggetto attivo del tributo</i> | <i>Pag. 4</i> |
| <i>Art. 6 -</i> | <i>Soggetti Passivi</i> | <i>Pag. 5</i> |
| <i>Art. 7 -</i> | <i>Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti</i> | <i>Pag. 5</i> |
| <i>Art. 8 -</i> | <i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i> | <i>Pag. 7</i> |
| <i>Art. 9 -</i> | <i>Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI</i> | <i>Pag. 8</i> |
| <i>Art. 10 -</i> | <i>Tariffe del Tributo</i> | <i>Pag. 9</i> |
| <i>Art. 11 -</i> | <i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i> | <i>Pag. 9</i> |
| <i>Art. 12 -</i> | <i>Piano finanziario</i> | <i>Pag. 10</i> |
| <i>Art. 13 -</i> | <i>Periodo di applicazione del tributo</i> | <i>Pag. 11</i> |
| <i>Art. 14 -</i> | <i>Tariffa per le utenze domestiche</i> | <i>Pag. 11</i> |
| <i>Art. 15 -</i> | <i>Occupanti le utenze domestiche</i> | <i>Pag. 12</i> |
| <i>Art. 16 -</i> | <i>Tariffa per le utenze non domestiche</i> | <i>Pag. 13</i> |
| <i>Art. 17 -</i> | <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i> | <i>Pag. 13</i> |
| <i>Art. 18 -</i> | <i>Scuole Statali</i> | <i>Pag. 13</i> |
| <i>Art. 19 -</i> | <i>Tributo giornaliero</i> | <i>Pag. 14</i> |
| <i>Art. 20 -</i> | <i>Tributo provinciale</i> | <i>Pag. 15</i> |
| <i>Art. 21 -</i> | <i>Mancato o irregolare svolgimento del servizio</i> | <i>Pag. 15</i> |
| <i>Art. 22 -</i> | <i>Riduzione tariffe per utenze domestiche</i> | <i>Pag. 16</i> |
| <i>Art. 23 -</i> | <i>Riduzione per compostaggio domestico</i> | <i>Pag. 16</i> |
| <i>Art. 24 -</i> | <i>Riduzione per utenze non domestiche</i> | <i>Pag. 17</i> |
| <i>Art. 25 -</i> | <i>Produzione dei rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo</i> | <i>Pag. 17</i> |
| <i>Art. 26 -</i> | <i>Esenzioni</i> | <i>Pag. 19</i> |
| <i>Art. 27 -</i> | <i>Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i> | <i>Pag. 19</i> |
| <i>Art. 28 -</i> | <i>Obbligo di dichiarazione</i> | <i>Pag. 19</i> |
| <i>Art. 29 -</i> | <i>Contenuto e presentazione della dichiarazione</i> | <i>Pag. 20</i> |
| <i>Art. 30 -</i> | <i>Funzionario Responsabile</i> | <i>Pag. 22</i> |
| <i>Art. 31 -</i> | <i>Mezzi di controllo</i> | <i>Pag. 22</i> |
| <i>Art. 32 -</i> | <i>Riscossione della TARI</i> | <i>Pag. 22</i> |
| <i>Art. 33 -</i> | <i>Importi minimi</i> | <i>Pag. 23</i> |
| <i>Art. 34 -</i> | <i>Sgravio o rimborso del tributo</i> | <i>Pag. 23</i> |
| <i>Art. 35 -</i> | <i>Sanzioni ed interessi</i> | <i>Pag. 24</i> |
| <i>Art. 36 -</i> | <i>Contenzioso</i> | <i>Pag. 24</i> |
| <i>Art. 37 -</i> | <i>Trattamento dei dati personali</i> | <i>Pag. 24</i> |
| <i>Art. 38 -</i> | <i>Entrata in vigore e abrogazioni</i> | <i>Pag. 25</i> |
| <i>Art. 39 -</i> | <i>Clausola di adeguamento</i> | <i>Pag. 25</i> |
| <i>Art. 40 -</i> | <i>Disposizioni transitorie</i> | <i>Pag. 25</i> |

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e ss. mm e ii., disciplina l'applicazione nel Comune di Rosate della Tassa sui Rifiuti, (TARI), costituente, ai sensi dell'art.1 comma 639 della L. 147/2013 (legge di stabilità) e s.m. i. una delle tre componenti dell'Imposta unica Comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono, altresì, norme di riferimento la legge 27/07/2012 n.212, recante norme sullo statuto dei diritti del contribuente, ed il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 2

ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento di gestione.
3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 3

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto ed il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.
2. Il servizio, impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente

normativa ambientale ed assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2007, dal contratto di servizio stipulato con l'appaltatore, oltre che dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Articolo 4

PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.
2. Si intendono per:
 - a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, sale da ballo, parchi gioco attrezzati, cinema all'aperto, parcheggi.
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione, o adibite a pertinenza dell'abitazione catastalmente individuate nelle categorie C6,C2,C7;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 21.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, ed il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7

ESCLUSIONE DAL TRIBUTO PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) **Utenze domestiche**
 - unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (escluse le utenze centralizzate o comuni a più unità immobiliari per le quali non sia possibile la cessazione autonoma);
 - solai e sottotetti e ripostigli accessibili altezza massima al colmo inferiore a 1,70 centimetri;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, cortili, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

b) Utenze non domestiche

- locali dove si producono di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative in vigore, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 3 del presente regolamento.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, centrali termiche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art. 2135 codice civile;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, aree di manovra e transito purché non operative, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi ;
- unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- locali e aree che non possono produrre rifiuti, in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, privi di utenze attive ai servizi di rete (energia elettrica, gas), impianti, attrezzature ed arredamento, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinati all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio, di distribuzione dei carburanti e di lavaggio;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- i locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, con esclusione,

dei locali adibiti ad uso abitativo o ad uso diversi da quello del culto in senso stretto;

- i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.

2. Le circostanze di cui al precedente comma del presente articolo, debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. In assenza di denuncia originaria nei termini di cui al presente regolamento non si ha diritto ad alcuna esclusione dal pagamento, e l'eventuale tardiva denuncia comporta che l'esclusione decorra solo dalla data della presentazione della stessa.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 8

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art.1 comma 649 L.147/2013 e ss. mm. e ii., dei depositi, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, comunque, delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone fisiche; detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti:
 - a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
 - b) devono essere utilizzati dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.I rifiuti prodotti sui magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani (ad esempio le aree dove vengono prodotti sia rifiuti speciali che rifiuti urbani o assimilati), la superficie imponibile è calcolata applicando all'intera superficie, su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| Categoria di attività | % di abbattimento della superficie |
|---|---|
| falegnamerie | 30% |
| Autocarrozzerie- autofficine per riparazione veicoli- elettrauti gommisti | 30% |
| Distributori di carburante | 30% |
| Carpenterie e lavorazione ferro | 30% |
| ambulatori veterinari, medici e dentisti/odontotecnici, laboratori di analisi | 30% |
| attività industriali con capannoni di produzione di beni | 30% |

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono obbligatoriamente:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, con allegate planimetrie, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - fornire entro la fine mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione comprovante i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento/recupero presso imprese a ciò abilitate, di un quantitativo congruo di rifiuti speciali (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, fatture relative al conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia dei rifiuti conferiti e l'attestazione di pagamento delle stesse).
5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto smaltimento o dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.

Articolo 9

SUPERFICIE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI AI FINI TARI

- In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, si cui al comma 647 della L.147/2013 e ss. mm e ii, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 170 cm, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici - salvo che siano fruibili - e dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Per le aree scoperte la superficie viene

determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 10

TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto altresì conto dei dati e degli elementi a disposizione del Comune e dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 (comma 651, art. unico legge 147 del 2013).
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nella Tabella 1 allegata al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
5. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
6. Le tariffe, determinata sulla base del Piano Finanziario, di cui al successivo art.12 sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio preventivo. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente (art. unico comma 169 L. 296/2006 -Finanziaria 2007).
7. Qualora le tariffe non siano state determinate entro il termine per il pagamento della prima rata, il Comune procede comunque all'emissione dei relativi avvisi di pagamento entro il predetto termine sulla base delle tariffe dell'anno precedente, salvo conguaglio da operarsi nella rata del saldo. Ciò al fine di assicurare all'ente i regolari flussi di cassa.

Articolo 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti dei locali e delle aree occupati o detenuti dal Comune e quello delle istituzioni scolastiche di base è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. Il Comune provvede alla copertura integrale di tali oneri iscrivendoli in bilancio come autorizzazioni di spesa.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui al successivo art.12.

Articolo 12

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Piano Finanziario è redatto dal responsabile della gestione del servizio, che lo trasmette all'organo competente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione a norma delle leggi vigenti in materia.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) costo del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati;
 - b) costo gestione amministrativa della TARI;
 - c) eventuali recuperi e scostamenti di gettito anni precedenti, attivi o passivi;
 - d) la contribuzione ministeriale per le scuole e altre entrate.
3. Al Piano Finanziario, redatto secondo le indicazioni di cui all'art.8 del D.P.R. N.158/1999, deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo
 - b. i livelli di qualità del servizio
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti
 - c. gli obiettivi dell'anno di riferimento
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.
4. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente all'Ufficio Tributi le

informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario.

Articolo 13

PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali od aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
 - a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
 - b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione delle utenze (elettrica, gas, acqua) intestate allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco delle utenze.
 - c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
 - d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietari o locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 15

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche, da intendersi quali unità e locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sessanta giorni nell'anno solare, come ad es. le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia.
3. Su istanza dell'interessato, comprovata da idonea documentazione (fatture alberghi, comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza, dichiarazione della struttura sanitaria, del datore di lavoro, dell'ufficio anagrafico comunale ...), sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, le persone che, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi si stabiliscono altrove o sono ricoverate in ospedali, case di cura o centri di assistenza; qualora tali esclusioni comportino l'azzeramento del nucleo familiare, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente in 1 unità;
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, in caso di azzeramento del nucleo familiare, il numero degli occupanti è fissato convenzionalmente, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità;
5. Per le utenze domestiche, dotate di utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, ovvero di soggetti residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato dall'utente o, in mancanza, salvo prova contraria, in un numero pari a 2 unità. Rimane, comunque, salva la possibilità per il Comune di verificare d'ufficio la effettiva composizione del nucleo e procedere conseguentemente a rideterminare la tariffa.
6. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, e in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell'informazione sul numero degli occupanti, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in 2 unità.
7. Per le utenze domestiche intestate a soggetti residenti nel Comune, si considerano pertinenti all'abitazione di residenza le superfici di box, cantine e locali accessori a quello ad uso abitativo anche se siti in altra via e tenuti a disposizione.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

Articolo 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 18

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori

di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta al costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 19

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La misura complessiva è arrotondata a metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. La tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%).
5. Per le occupazioni temporanee effettuate su aree pubbliche appositamente attrezzate (mercato settimanale – mercato straordinario) le relative tariffe annuali di riferimento sono individuate, sulla base della Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, come segue:
 - per i banchi alimentari : cat. 29;
 - per i banchi non alimentari: cat. 16.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
8. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
 - b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
10. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
11. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

12. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate

Articolo 20

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (comma 666 art. unico L. 147/2013).
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 21

MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio Tributi, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.
2. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio Tributi, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.
4. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
5. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

Articolo 22

RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, in caso di azzeramento del nucleo familiare: riduzione del 100% della quota variabile della tariffa corrispondente a n.1 occupante, previa presentazione di richiesta documentata e con espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
 - b) utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, oppure prive di arredo ma collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica: riduzione: del 100% della quota variabile della tariffa corrispondente a n.1 occupante, previa espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
 - c) unità abitative a disposizione, effettivamente utilizzabili in quanto allacciate ad almeno uno dei pubblici servizi (acqua, energia elettrica, gas, calore, telefono, internet) con arredo: riduzione della quota variabile del 30% della tariffa corrispondente a n.1 occupante, previa espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero iscritti all'AIRE: riduzione della quota variabile del 50% della tariffa corrispondente a n.1 occupante, previa espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
 - e) a decorrere dall'anno 2015 la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi;
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo, ad eccezione del punto ci cui alla lettera e) del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 23

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 20%.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo. La riduzione ha effetto dalla data di presentazione di detta autocertificazione.

La mancanza di adeguati spazi (giardini, orti ...) per la pratica dell'auto – compostaggio da parte degli interessati, è presunzione di non applicabilità della riduzione.

L'autocertificazione di cui sopra non può avere effetto retroattivo ed ha effetto fino a quando venga dichiarata la perdita dei requisiti con apposita dichiarazione.

3. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica dell'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento e, qualora dovesse riscontrare l'eventuale interruzione, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi, previsti dai vigenti regolamenti comunali.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione

Articolo 24

RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Si applica la tassa corrispondente alla categoria 3 dell'utenza non domestica (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'allegato A) del presente regolamento, a:
 - a) utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica, ma i cui locali siano vuoti e serviti da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma);
 - b) utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
2. E' prevista, inoltre, una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche, rientranti nella categoria 22 e 24 dell'allegato A) del presente regolamento, a condizione che abbiano rimosso al loro interno o non abbiano installato dispositivi elettronici per il gioco d'azzardo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo *slot machine*, videolottery etc..)
3. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante la rimozione definitiva delle *slot machine* e si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 25

PRODUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. Per "riciclo" ai sensi dell'art.183, comma 1 lettera u) del d.Lgvo n. 152 del 03/04/2006, si intende: " *qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.*

Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"

3. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell'agevolazione:
 - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
 - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
 - periodo dell'anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.
4. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.
5. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, la riduzione viene concessa a consuntivo in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può comunque, essere superiore, al 30% della quota variabile del tributo. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

| Percentuale rifiuti recuperati | | Riduzione della quota variabile |
|--------------------------------|----|---------------------------------|
| Da% | A% | |
| 10 | 30 | 10% |
| 30,01 | 50 | 30% |
| OLTRE 50% | | 50% |

6. Al fine del calcolo della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine del mese di aprile successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
 - ✓ apposita autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo, modalità di riciclo nonché la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente;
 - ✓ copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
 - ✓ documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - ✓ copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Articolo 26

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del tributo gli edifici utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS - riconosciute come tali dall'art. 10 del D.Lgvo n.460 del 04/12/1997.
2. L'esenzione di cui sopra è concessa su domanda dell'interessato con allegata idonea documentazione probatoria, relativamente alla superficie degli immobili utilizzati come sede e di quelli strumentali per le proprie attività istituzionali. Le esenzioni competono anche per l'anno successivo fino a che persistono le condizioni richieste. Qualora queste vengano a cessare, l'obbligo del pagamento decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni che garantivano l'agevolazione.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 27

CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 28

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 29

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere redatta su moduli appositamente predisposti dall'ufficio Tributi e presentata entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio/variazione/cessazione dell'occupazione e/o della detenzione nell'ottica di uno snellimento delle procedure e al fine di evitare il cumulo di pagamenti per il contribuente.
2. Non saranno applicate sanzioni qualora il contribuente presenti la dichiarazione entro e non oltre i termini stabiliti dalla legge.
3. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio

Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

- PER LE UTENZE DOMESTICHE

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e degli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile, specificando altresì il numero civico, il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza;
- d) il titolo dell'occupazione/detenzione (proprietà, usufrutto, locazione, altro diritto di godimento ...), natura e destinazione dell'occupazione;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- g) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.

- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero del Codice Fiscale e Partita IVA;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.

- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
 - e) l'attività esercitata ed il relativo codice attività ai fini I.V.A.;
 - f) l'indicazione della categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
 - g) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
 - h) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - j) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato;
 - k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o smaltimento a cura del produttore;
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata direttamente all' Ufficio Tributi anche mediante spedizione a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o a mezzo fax con allegata copia del documento di identità o inviata in via telematica con posta certificata. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta., mentre in caso di In caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi sia la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento, salvo che il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.
10. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nell'indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione, hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
11. L'ufficio Tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.
12. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 30

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 31

MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art.1 comma 340 L.311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Articolo 32

RISCOSSIONE DELLA TARI

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di appositi avvisi di pagamento bonari, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Il comune con apposita deliberazione di Consiglio Comunale stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio Tributi procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
6. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
7. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio Tributi procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
8. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Articolo 33

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo in via ordinaria qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo anche del tributo provinciale sia inferiore a €9,00=, fatte salve le somme dovute a titolo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Articolo 34

SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio Tributi entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio Tributi.
2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 35
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'art.13, comma 1, del D.Lvo n.471 del 1997, fatte salve le riduzioni previste per il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 1 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100 a € 500.
5. La contestazione della violazione di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal tasso legale vigente. Detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di esigibilità del tributo.

Articolo 36
CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento ordinaria l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso davanti alla Commissione Tributaria competente secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con particolare riferimento all'art. 17*bis*, che – dal 2016 – prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria anche in materia di tributi locali.

Articolo 37
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Articolo 38

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2016**, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

Articolo 39

CLAUSOLA ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 40

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

| CLASSE | CATEGORIA | ATTIVITA' |
|---------------|---|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | Associazioni culturali sportive e ricreative in genere, biblioteche, caserme, fondazioni, istituti di studio o di ricerca, luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto, musei, partiti politici ed associazioni sindacali, scuole pubbliche e private, archivi, aziende sanitarie, immobili comunali utilizzati ai fini istituzionali e non dati in affitto. |
| 2 | Cinematografi e teatri | cinematografi, teatri, sale corse |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | attività di vendita all'ingrosso senza alcuna vendita al dettaglio, autorimesse, magazzini di deposito senza vendita diretta, autotrasportatori, ferrovie, sale comuni e corridoi di centri commerciali |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, pesca sportiva, lavaggi auto, vendita combustibili |
| 5 | Stabilimenti balneari | stabilimenti balneari |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | autosaloni, esposizioni merci, spazi espositivi. |
| 7 | Alberghi con ristorante | agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande, alberghi con ristorante, pensioni con ristorante |
| 8 | Alberghi senza ristorante | agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande, alberghi senza ristorante, pensioni senza ristorante, affittacamere, bed & breakfast, case vacanze |
| 9 | Case di cura e di riposo | case di cura, case di riposo, cliniche private, residenze sociali assistite, ricoveri |
| 10 | Ospedali | Ospedale |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | agenzie assicurazioni, agenzie di viaggio, agenzie o studi immobiliari, studi professionali, studi medici, ambulatori veterinari, studi televisivi-radiofonici e di registrazione, uffici di attività artigianali ed industriali, laboratori odontotecnici, uffici privati, stazioni FFSS, onoranze funebri. |
| 12 | Banche ed istituti di credito | banche, istituti di credito, società finanziarie, società di leasing |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli | abbigliamento, arredamenti, pavimenti e rivestimenti, biancheria, calzature, cartolerie, elettrodomestici, ferramenta, gioielleria, libri, macchine ed articoli per l'ufficio, negozi di foto-ottica, negozi di caccia e pesca, articoli per la casa, autoricambi, telefonia, videonoleggi. |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | articoli sanitari, edicole, erboristerie, farmacie, plurilicenze non alimentari, profumerie, tabaccherie, prodotti per parrucchieri. |

| | | |
|----|---|---|
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato | antiquariato, cappelli ed ombrelli, filatelia, tappeti, tende e tessuti |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | abbigliamento, biancheria, casalinghi, calzature, ferramenta, pelletterie, souvenir, elettrodomestici, articoli per la casa. |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | barbieri, estetisti, fisioterapisti, lavanderie, parrucchieri, sartorie, solarium, stirerie, toilette per animali |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | calzolai, elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, imbianchini, intagliatori, legatorie, orafi, orologiai, riparatori ciclo e moto, riparatori RAEE, riparatori mobili, tappezzerie, verniciatori, officine meccaniche, officine elettromeccaniche, installazione infissi, installatori, maglierie, cornici. |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | attività industriali con produzione di beni |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | attività artigianali con produzione di beni, pelletterie, cantine vinicole, frantoi, aziende agricole, produzione pasticceria, pane o pasta. |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | pizzerie, pub, ristoranti, rosticcerie, trattorie, osterie, |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | amburgherie, attività di catering, birrerie, fast food, mense aziendali, mense in genere, enoteche |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, vendita con asporto |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | macellerie, supermercati, vendita generi alimentari vari, vendita pane e pasta, vendita vino, vendita salumi e formaggi |
| 26 | Piurilicenze alimentari e/o miste | attività di vendita generi vari, consorzio agrario, vendita animali e generi attinenti. |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio | fruttivendoli, pescherie, piante e fiori anche secchi, pizzeria a taglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti | ipermercati, centri commerciali |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | generi alimentari vari, frutta e verdura, pescherie, piante e fiori anche secchi, rosticcerie |
| 30 | Discoteche, night club | discoteche, night club, sale da ballo, sale da divertimento in genere, discopub. |



Comune di Rosate (Mi)
(Prov. di Milano)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

DELIBERAZIONE G.C. N° 28 DEL 17/3/2015

OGGETTO: PROPOSTA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- ANNO 2016 DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART.42 CO.2 D.LGVO N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 17/3/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr.ssa A. Simonetta Panara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li 17/3/2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr.ssa Giulia Mangiagalli

Si esprime parere favorevole alla deliberazione di cui all'oggetto.

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li _____

IL REVISORE DEL CONTO
Dott.ssa Giovanna Ceribelli

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 28/4/2016 al 13/5/2016

Rosate, 28/4/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 28/4/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice